



*Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.*

## **CAPITOLATO POLIZZA A. R. D.**

**Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.**

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intende per:

Per <b>CONTRAENTE</b> :	Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
Per <b>ASSICURATO</b> :	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Per <b>SOCIETA'</b> :	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;
Per <b>ASSICURAZIONE</b> :	il contratto di assicurazione;
Per <b>POLIZZA</b> :	il documento che prova l'assicurazione;
Per <b>PREMIO</b> :	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
Per <b>RISCHIO</b> :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Per <b>SINISTRO</b> :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
Per <b>INDENNITA'</b> :	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
Per <b>FRANCHIGIA</b> :	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
Per <b>BROKER</b> :	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidata la gestione ed esecuzione del contratto;

**NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Contraente.

**Art. 2 - Decorrenza, durata e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2008 e termina alle ore 24.00 del 30/06/2011 senza tacito rinnovo; il Contraente è tenuto a pagare il premio di perfezionamento, dal 30/06/2008 fino al 31.12.2008, entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La rata di premio, con scadenza semestrale, successiva alla prima deve essere pagata entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**Art. 3 - Regolazione del Premio**

L'assicurazione ha per base la garanzia incendio e furto dei veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al contraente.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio del premio alla firma della presente polizza per ciascun veicolo indicato nell'elenco allegato.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base ai tassi allegati al presente capitolato.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal ricevimento del telefax con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale.

Il Contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

**Art. 4 - Modifica dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art. 5 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, presenti e futuri, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 6 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente/Assicurato.

**Art. 7 - Variazioni del rischio**

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia non comporteranno il diritto di recesso.

**Art. 8 - Variazione della persona del Contraente**

In caso di alienazione e/o cessione dell'Azienda o di parte dell'attività, il Contraente deve trasmettere all'acquirente, al subentrante o al gestore l'obbligo di continuare il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della Società Contraente, il contratto avrà efficacia con la nuova Società Contraente.

Nei casi di scioglimento della Società Contraente e della sua messa in stato di liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente o da aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

**Art. 9 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

**Art. 10 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2205.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Il compenso del Broker rimane a carico della/e Società aggiudicataria/e, per tutto il tempo della durata contrattuale, nella misura dell'8% del premio imponibile.

**Art. 11 - Rescindibilità annuale**

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati con la medesima gara d'appalto.

**Art. 12 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

**Art. 13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 14 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono all'estero purché sia operante l'assicurazione di Responsabilità Civile del veicolo.

**NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO E FURTO****Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati di cui all'allegato elenco, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie stabilmente fissati sul veicolo, purché forniti dalla casa costruttrice, in conseguenza e/o occasione di:

- Incendio con sviluppo di fiamma, qualunque ne sia la causa (salvo le esclusioni appresso indicate), azione del fulmine ed esplosione;
- Furto totale o parziale, rapina ed estorsione, compresi i danni prodotti al veicolo dall'esecuzione del furto o della rapina (consumati o tentati).

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

**Art. 16 - Ricorso terzi da incendio**

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 154.937,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a);
- c) ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).

**Art. 17 - Esclusioni**

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni :

- Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività salvo quanto previsto dal successivo Art. 18;
- Determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- Causati da bruciatura non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, salvo che non abbia provocato sviluppo di fiamma;
- Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;

**Art. 18 - Assicurazione Eventi Socio Politici e Fenomeni Naturali**

Limitatamente ai veicoli assicurati nella presente polizza e solo durante la sosta nei depositi o parcheggi in proprietà e/o gestione o a qualsiasi titolo utilizzati dall'Assicurato, la Società risponde di tutti i danni materiali e diretti in conseguenza di:

- a) Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, ai quali l'assicurato o il conducente non abbiano preso parte e siano vittime incolpevoli;
- b) Uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane

La Società corrisponderà all'assicurato la somma assicurata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10 per cento con il minimo di €. 1.000,00 e con un massimo risarcimento pari al 70% per singolo veicolo e al 50% delle somme complessivamente assicurate nella presente polizza, restando tale scoperto ed il relativo minimo a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altra società.

In relazione agli eventi previsti al punto a), in caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società, copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

**NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI****Art.19 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro dovrà essere inoltrata per iscritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza a mezzo telefax, lettera raccomandata o sistemi telematici e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro con l'entità approssimativa del danno.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

**Art. 20 - Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di danno parziale la Società rimborserà il danno tenendo conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

I valori assicurati al netto dell'IVA per ciascun veicolo sono quelli indicati dal presente capitolato nell'allegato elenco alla garanzia RCA.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della perdita suddetta.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

**Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo – Obbligo per l'Assicurato di fornire la documentazione**

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempreché l'assicurato abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

**Art. 22 - Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

**Art. 23 - Obbligo di salvataggio e di conservazione**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art.1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

**Art. 24 - Liquidazione del danno al veicolo**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettante.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

**Art. 25 - Premio**

Il premio a base di gara è determinato in base ai seguenti tassi comprensivi di qualsiasi onere e imposta relativo ai valori indicati nell'elenco allegato al capitolato "RCA-libro matricola"

DESCRIZIONE	TASSO PER MILLE	SCOPERTO	FRANCHIGIA
Autocarri/veicoli speciali	15,00	15%	516,00
Rimorchi	15,00	15%	516,00
Autobus	14,00	15%	516,00
Macchine Agricole	14,00	15%	516,00
Macchine Operatrici	14,00	15%	516,00
Motocarri	35,00	15%	516,00
Ciclomotori/Motocicli	50,00	15%	516,00
Autovetture	30,00	15%	516,00

Nei casi di immissione o dismissione in servizio di veicoli assicurati il premio scaturirà dall'applicazione del tasso di aggiudicazione e verrà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Per i veicoli che saranno eventualmente immessi successivamente in servizio o che saranno dismessi, la Società si obbliga altresì a praticare i premi previsti dalla tariffa suindicata ridotti della medesima percentuale di ribasso praticata sul premio complessivo

L'indennizzo verrà riconosciuto in base alle percentuali di scoperto e franchigia previste dalla precedente tabella.

**PREMIO LORDO ANNUO A BASE DI GARA € 198.343,63  
(centonovantottomilatrecentoquarantatre/63)**